

Versione anonimizzata

Traduzione

C-749/23 - 1

Causa C-749/23

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

20 novembre 2023

Giudice del rinvio:

Okresní soud v Teplicích (Repubblica ceca)

Data della decisione di rinvio:

14 settembre 2023

Ricorrente:

innogy Energie, s.r.o.

Convenuto:

QS

ORDINANZA

L'Okresní soud v Teplicích (Tribunale distrettuale di Teplice, Repubblica ceca), in qualità di giudice monocratico [OMISSIS], nella causa tra

la ricorrente: **innogy Energie, s.r.o.**, [OMISSIS]

e

il convenuto: **QS**, [OMISSIS]

per il pagamento di CZK 6 609,66 (corone ceche)

così provvede:

[OMISSIS] Vengono sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

1. Se la ratio e la finalità della direttiva 93/13/CEE ostino a che l'articolo 3 di tale direttiva, in combinato disposto con il punto 1, lettera e), dell'allegato, relativo alle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in combinato disposto con l'articolo 5, relativo alla redazione delle clausole in modo chiaro e comprensibile, e conformemente al principio di effettività di cui all'articolo 7 della medesima direttiva, sia interpretato nel senso che una penale contrattuale inserita in un contratto di adesione in una sezione intitolata «Altre clausole» a pagina 1/2 (la prima pagina del contratto), sebbene (contrariamente alla prassi abituale nei contratti stipulati con i consumatori) in tale «prima» pagina non siano riportati i dati identificativi delle parti e non vi sia nulla di materialmente compilato e la penale contrattuale stessa, essendo incorporata nella sezione «Altre clausole», sembri priva d'importanza, è considerata parte integrante del contratto scritto concluso tra il consumatore e il fornitore [di energia elettrica], in quanto si può richiedere al consumatore che presti piena attenzione a tale pagina del contratto quando la seconda pagina del contratto (2/2), che è effettivamente compilata e firmata, contiene un'indicazione sufficiente del fatto che si tratta della seconda pagina del contratto, essendo contrassegnata con «2/2».
2. Se la ratio e la finalità della direttiva 93/13/CEE ostino a che l'articolo 3 di tale direttiva, in combinato disposto con il punto 1, lettera e), dell'allegato alla stessa e/o con l'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, sia interpretato nel senso che, quando un fornitore di energia a prezzo fisso rescinde un contratto con il consumatore concluso a tempo determinato perché il consumatore non ha adempiuto alle sue obbligazioni, **non** è rilevante l'importo della perdita economica diretta effettivamente subita dal fornitore a causa della risoluzione anticipata di tale contratto.

[OMISSIS]

Motivazione:

A) Oggetto del procedimento

Con il suo ricorso, la ricorrente chiede il pagamento della somma di CZK 6 609,66 in quanto il convenuto, sulla base di un contratto di aggregazione per la fornitura di energia elettrica, ha prelevato, come cliente civile, l'energia elettrica nel punto di prelievo [OMISSIS] e si è impegnato a pagare il prezzo concordato per l'energia elettrica fornitagli. Il contratto concluso era a tempo determinato; le

parti hanno negoziato un prodotto che garantisce un determinato prezzo dell'energia elettrica per tutta la durata del contratto [per la durata di base del contratto e per un periodo ulteriore, stabilendosi le modalità di calcolo del prezzo in caso di proroga o di rinnovo automatico]. Nel caso dei contratti a tempo determinato il prezzo unitario dell'energia elettrica è inferiore a quello risultante dai contratti a tempo indeterminato. La ricorrente controbilancia tale vantaggio con una penale contrattuale, per assicurarsi che l'obbligo del cliente, consistente nella corretta esecuzione del contratto durante il periodo convenuto, venga rispettato. Contestualmente, tale penale contrattuale costituisce anche un risarcimento forfettario dei danni che la ricorrente potrebbe subire se il cliente non preleva l'energia negoziata, poiché la ricorrente, nel caso dei contratti a tempo determinato, acquista in anticipo l'energia elettrica per il cliente, sui mercati all'ingrosso volatili, per tutta la durata convenuta del contratto, e ciò sulla base del cosiddetto consumo ragionevolmente prevedibile. A causa della violazione da parte del convenuto dell'obbligo di pagare debitamente il prezzo dell'energia elettrica, la ricorrente ha interrotto la fornitura di energia elettrica l'11 settembre 2020, in conformità con la Legge sull'energia [v. infra, sub B], e con lettera del 23 settembre 2020 ha receduto dal contratto. In relazione a tale recesso, la ricorrente, conformemente al contratto a tempo determinato concluso, ha quantificato al convenuto una penale contrattuale di CZK 8 800 mediante un conteggio emesso il 13 settembre 2020, con scadenza al 23 settembre 2020. La penale contrattuale è stata richiesta per l'importo di CZK 400 per ogni mese a decorrere dall'11 settembre 2020 al 24 luglio 2022, ossia per 22 mesi, per un importo totale di CZK 8 800. Il convenuto ha effettuato un versamento parziale pari a CZK 2 190,34; la somma reclamata in giudizio corrisponde quindi al debito residuo del convenuto.

Il convenuto non ha preso posizione in merito al ricorso.

Il convenuto non è comparso all'udienza fissata senza giustificato motivo; il giudice ha condotto il procedimento in sua assenza, in conformità al codice di procedura civile, e ha assunto le prove documentali dal fascicolo informando la ricorrente (il suo avvocato) dei suoi dubbi sulla compatibilità della penale contrattuale pattuita con le disposizioni del diritto dell'UE in materia di tutela dei consumatori, tenuto conto della qualità di consumatore del convenuto. La ricorrente non ha formulato alcuna osservazione al riguardo.

Il giudice, sulla base degli elementi di prova assunti, ha compiuto i seguenti accertamenti parziali dei fatti:

In relazione al contratto di aggregazione per la fornitura di energia elettrica del 24 gennaio 2020 tra la ricorrente e il convenuto in qualità di consumatore, il giudice ha accertato che si tratta di un contratto tipo prestampato dalla ricorrente, materialmente compilato e firmato esclusivamente a pagina 2/2. La ricorrente, con tale contratto, con effetto dal 24 gennaio 2020 si è impegnata a consentire il prelievo dell'energia elettrica nel punto di prelievo [OMISSIS] e per il prelievo dell'energia elettrica effettuato il convenuto si è impegnato a pagare il prezzo di acquisto secondo le tariffe in vigore. Sono stati concordati pagamenti anticipati di

CZK 1 200 al mese, con la precisazione che il prodotto era una tariffa di distribuzione STANDARD D02d e che il consumo previsto era di 1,8 Mwh/anno. Sulla pagina del contratto contrassegnata con 1/2, nella sezione «Conclusioni e durata del contratto», era specificato che il contratto era per una durata determinata di 30 mesi («Durata di base») e che nel corso di tale periodo non poteva essere risolto in anticipo.

La clausola controversa si trova nella sezione «Altre clausole» in cui viene indicato che il cliente è obbligato a fornire a innogy, senza indebiti ritardi, la cooperazione necessaria per iniziare la fornitura sulla base del contratto concluso, in particolare, a non intraprendere azione legale o di altro tipo che impedisca l'adempimento di tale obbligo (compresa l'esecuzione di un cambio di fornitore), ad eccezione di quelle a cui ha diritto per legge. In caso di violazione di tale obbligo, il cliente è tenuto a pagare a innogy una penale di CZK 3 000 nel caso faccia parte della categoria Clienti civili e di CZK 10 000 se rientra invece nella categoria Imprenditore. La stessa penale è dovuta dal cliente che induce innogy in errore col recedere dal contratto per accordo e continuare a prelevare energia elettrica, contrariamente al motivo dichiarato per la negoziazione di tale accordo, presso lo stesso punto di prelievo da un altro fornitore. Se il cliente, senza il consenso di innogy, esprime qualsiasi manifestazione di volontà giuridicamente rilevante (indipendentemente dal fatto che sia stata espressa e/o notificata a innogy o meno, che sia essa tardiva o affetta da vizi e indipendentemente dalle modalità e dal soggetto che proceda successivamente alla cessazione del contratto/della fornitura) diretta alla risoluzione anticipata del contratto concluso a tempo determinato e/o alla cessazione anticipata della fornitura da parte di innogy (in quanto responsabile del bilanciamento presso l'operatore di mercato) in forza di tale contratto (si considera manifestazione di tale volontà anche la delega per cambiare fornitore o la notifica tardiva della comunicazione relativa alla cessazione del contratto a tempo determinato alla data convenuta; al contrario, una semplice proposta di risoluzione anticipata del contratto per accordo non è considerata una tale manifestazione di volontà), o se il cliente viola ripetutamente (ossia due o più volte) qualsiasi obbligo di pagamento derivante dal contratto (indipendentemente dal fatto che gli obblighi siano gli stessi o diversi e che vi sia un successivo recesso unilaterale del contratto da parte di innogy) e/o determina, con il suo comportamento, l'impossibilità di fornitura, innogy è autorizzata ad addebitargli una penale, comprendente anche l'eventuale risarcimento del danno da essa subito in conseguenza del mancato prelievo dell'energia elettrica negoziata per il cliente, per un importo di CZK 400 per la categoria Clienti civili e di CZK 2 000 per la categoria Imprenditore, e ciò per ogni mese civile, o frazione di mese, successivo alla data di cessazione o interruzione della fornitura da parte di innogy a seguito dei summenzionati comportamenti del cliente, fino alla fine della durata concordata del contratto (compresa la sua eventuale proroga). Gli importi delle penali di cui alla frase precedente sono dimezzati nel caso di un cliente con la tariffa di distribuzione D01d o C01d secondo il tariffario. Il cliente è tenuto a pagare a innogy una penale di CZK 100 per ogni singolo ritardo, superiore a 10 giorni, di qualsiasi pagamento previsto dal contratto. Il cliente è tenuto a pagare la penale addebitata entro il termine previsto per la scadenza di tale

addebito secondo le condizioni commerciali. Se si tratta di una penale per la risoluzione anticipata del contratto/cessazione anticipata della fornitura in violazione delle clausole contrattuali, il cliente è effettivamente esonerato dal suo obbligo di pagamento quando revoca o ritira tale sua manifestazione di volontà volta alla risoluzione anticipata del contratto e ne elimina le conseguenze negative nei confronti di innogy. Se non altrimenti specificato, oltre al diritto alla penale derivante dalla violazione dell'obbligo del cliente, innogy ha anche diritto al risarcimento dei danni e agli interessi di mora derivanti dalla violazione dello stesso obbligo. L'eventuale recesso dal contratto non fa venir meno il diritto di innogy alla penale sorto dall'inadempimento del cliente prima di tale recesso. Le clausole «Altre clausole» avranno effetto a decorrere dalla data di efficacia del contratto.

Nel caso di specie, il contratto è compilato direttamente dal personale addetto della ricorrente in un ambiente elettronico (sul computer) e il consumatore ha la possibilità di consultare il documento tramite un monitor, gli spostamenti nel testo del contratto vengono effettuati dal personale della ricorrente utilizzando un mouse. Il documento viene quindi firmato via tablet e il contratto definitivo firmato viene inviato al consumatore via e-mail. Il contratto può essere stampato su richiesta del cliente in qualsiasi fase della negoziazione.

Con lettera del 21 luglio 2020, al convenuto è stato richiesto di effettuare i pagamenti anticipati pendenti del valore di CZK 1 200 per i mesi di giugno e luglio 2020. Successivamente, la ricorrente, con lettera del 23 settembre 2020, ha receduto dal contratto con la motivazione che, nonostante i ripetuti solleciti, il convenuto non aveva pagato i suoi debiti. La ricorrente, con fattura [OMISSIS], ha elaborato un rendiconto finale e ha quantificato un pagamento in eccesso per la fornitura di energia elettrica per il periodo a partire dal 4 febbraio 2020 fino all'11 settembre 2020 per l'importo di CZK 316,36. Con lettera del 13 settembre 2020 la ricorrente ha addebitato al convenuto una penale contrattuale di CZK 8 800 per 22 mesi di mancato prelievo di CZK 400 ciascuno, con scadenza al 23 settembre 2020.

B) Diritto nazionale

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (legge n. 89/2012, recante il Codice civile, come modificata)

Articolo 2048, paragrafo 1

Se le parti hanno concordato una penale contrattuale di un determinato importo o le modalità di determinazione dell'importo di una penale per l'inadempimento dell'obbligo pattuito, il creditore può esigere la penale contrattuale anche qualora non abbia subito un danno a causa dell'inadempimento dell'obbligo pattuito. La penale contrattuale può essere concordata anche in una prestazione diversa da quella monetaria.

Articolo 580, paragrafo 1

È nullo il negozio giuridico contrario al buon costume, così come è nullo il negozio giuridico contrario alla legge, qualora la ratio e la finalità di quest'ultima lo esigano.

Articolo 1811, paragrafo 1

Tutte le comunicazioni al consumatore devono essere effettuate dal professionista in modo chiaro e comprensibile nella lingua in cui viene concluso il contratto.

Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon (Legge n. 458/2000 - legge sull'energia)

[disposizioni del diritto nazionale irrilevanti ratione temporis]

Nota: Le suddette disposizioni sono state adottate in conformità della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022 — fino a tale data (fino al 31 dicembre 2021) la normativa nell'ordinamento giuridico ceco era contenuta nell'articolo 11a, intitolato «Misure per la tutela dei consumatori»; tali disposizioni non si applicano, pertanto, al caso di specie.

Articolo 28, paragrafo 1

Il cliente ha diritto

(...)

e) di scegliere e cambiare fornitore di energia elettrica gratuitamente

Articolo 28, paragrafo 2

Il cliente è tenuto

(...)

l) nell'esercizio del diritto di scelta del fornitore ai sensi del paragrafo 1, lettera e), a rispettare la durata del preavviso concordata, se il contratto è a tempo indeterminato.

C) Diritto dell'Unione

Disposizioni del diritto dell'Unione fatte valere

Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

Articolo 3

1. Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.

2. Si considera che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente in particolare nell'ambito di un contratto di adesione e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto.

Il fatto che taluni elementi di una clausola o che una clausola isolata siano stati oggetto di negoziato individuale non esclude l'applicazione del presente articolo alla parte restante di un contratto, qualora una valutazione globale porti alla conclusione che si tratta comunque di un contratto di adesione.

Qualora il professionista affermi che una clausola standardizzata è stata oggetto di negoziato individuale, gli incombe l'onere della prova.

3. L'allegato contiene un elenco indicativo e non esauriente di clausole che possono essere dichiarate abusive.

Articolo 5

Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore. Questa regola di interpretazione non è applicabile nell'ambito delle procedure previste all'articolo 7, paragrafo 2.

Articolo 7

1. Gli Stati membri, nell'interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori.

Allegato:

Clausole di cui all'articolo 3, paragrafo 3

1. Clausole che hanno per oggetto o per effetto di:

(...)

e) imporre al consumatore che non adempie ai propri obblighi un indennizzo per un importo sproporzionatamente elevato.

Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE

Articolo 12

Diritto di cambiare e norme sui relativi oneri

1. Il cambio di fornitore o partecipante al mercato coinvolto nell'aggregazione è effettuato nel più breve tempo possibile. Gli Stati membri assicurano che i clienti che desiderano cambiare il fornitore o i partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione, nel rispetto delle condizioni contrattuali, abbiano diritto a tale cambio al massimo entro tre settimane dalla data della richiesta. Non oltre il 1° gennaio 2026 il processo tecnico del passaggio da un fornitore all'altro non deve richiedere più di 24 ore e deve essere possibile in qualsiasi giorno lavorativo.

2. Gli Stati membri assicurano che almeno i clienti civili e le piccole imprese non debbano pagare alcun onere per il cambio di fornitore.

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono consentire ai fornitori o ai partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione di imporre oneri di risoluzione del contratto ai clienti che risolvano *volontariamente* un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso prima della scadenza, purché tali oneri rientrino in un contratto che il cliente ha sottoscritto volontariamente e siano comunicati in **modo chiaro** al cliente prima della sottoscrizione del contratto. Detti oneri devono essere **proporzionati** e non eccedere la perdita economica diretta incorsa dal fornitore o dal partecipante al mercato coinvolto nell'aggregazione risultante dalla risoluzione del contratto da parte del cliente, compresi i costi di eventuali pacchetti di investimenti o servizi già forniti al consumatore nell'ambito del contratto. L'onere della prova della perdita economica diretta è a carico del fornitore o del partecipante al mercato coinvolto nell'aggregazione e la legittimità degli oneri di risoluzione del contratto è soggetta al controllo dell'autorità di regolazione o di un'altra autorità nazionale competente.

D) Giurisprudenza rilevante

Con sentenza del Nejvyšší soud (Corte suprema, Repubblica ceca) del 30 agosto 2022, n. 33 Cdo 2151/2021-106, la decisione del Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci (Corte regionale di Ústí nad Labem, Sezione di Liberec, Repubblica ceca) dell'11 febbraio 2021, n. 29 Co 165/2020-40, è stata annullata e la causa è stata rinviata per prosecuzione del giudizio.

Il presente giudice osserva che le decisioni relative a ricorsi analoghi (identici) a quello in esame possono essere reperite nella banca dati delle decisioni giudiziarie anonimizzate gestita dal Ministerstvo spravedlnosti ČR (Ministero della Giustizia della Repubblica ceca) sul sito www.justice.cz.

Le sentenze passate in giudicato che depongono in favore dell'invalidità (o della nullità) della clausola in questione sono sentenze definitive [OMISSIS] [riferimento alle sentenze dei giudici nazionali di primo e secondo grado].

Tuttavia, in misura analoga, vi sono anche decisioni definitive che non hanno ravvisato una violazione e che hanno ritenuto valida la penale contrattuale concordata riconoscendone il relativo diritto.

Nella stragrande maggioranza dei casi, l'atteggiamento dei convenuti è passivo (mancata comparizione all'udienza e assenza di osservazioni in merito al ricorso).

E) Motivazione della prima questione

La questione delle clausole abusive era stata già regolata nell'ambito della normativa in vigore prima del 1° gennaio 2014 e l'Ústavní soud České republiky (Corte costituzionale della Repubblica ceca), nel contesto della normativa in vigore fino al 30 dicembre 2013, nella decisione dell'11 novembre 2013, n. I ÚS 35112/11, non si è limitato ad affermare che le «clausole penali», per non essere considerate abusive, devono fare parte del contratto e che per la loro valida negoziazione non è sufficiente un riferimento alle condizioni generali di vendita, ma ha altresì precisato che il testo del contratto concluso con un consumatore, in particolare se si tratta di un contratto di adesione, deve essere per il consumatore medio ben leggibile, chiaro e logicamente strutturato, le condizioni contrattuali devono avere caratteri stampa di dimensioni sufficientemente grandi e non possono essere inserite in sezioni che danno l'impressione di essere irrilevanti.

Le grandi società hanno risposto a tale conclusione modificando i loro contratti e includendo le penali nel testo del contratto stesso. Identicamente ha agito anche la ricorrente, ma il modo di inclusione nel contratto da essa previsto solleva dubbi se l'inclusione operata sia effettivamente conforme al principio sotteso alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio. In altre parole, si pone la questione se la collocazione di una clausola che non è stata negoziata individualmente in una «sezione residua» denominata «Altre clausole» nella parte del contratto indicata come pagina 1/2, in cui però non va inserita nessuna clausola negoziata individualmente, in quanto tutte le clausole contrattuali oggetto di negoziato individuale sono riportate esclusivamente a pagina 2/2, soddisfi le condizioni di cui all'articolo 5 della direttiva.

Il giudice, nel caso di specie, non rileva alcuna differenza per quanto riguarda la conclusione dei contratti tra contratti in forma elettronica e contratti in forma «cartacea», poiché è uguale in entrambi i casi la conseguenza della collocazione del testo di una clausola penale, nel contratto di adesione, nella pagina che non viene materialmente compilata e che non segue la parte compilata del contratto ma, al contrario, la precede: una tale clausola, in qualsiasi forma sia stato concluso il contratto, viene ignorata o non considerata altrettanto importante che i dati che sono seguiti direttamente dalla sottoscrizione.

F) Motivazione della seconda questione

La penale contrattuale di cui trattasi si applica ai consumatori (tra l'altro) nel caso in cui il contratto viene risolto per mancato adempimento dei loro obblighi di pagamento. Per quanto riguarda la risoluzione del contratto per recesso del

fornitore, il motivo più comune è proprio il mancato adempimento degli obblighi pecuniari da parte del consumatore. La ricorrente applica una penale contrattuale per i mesi in cui il prelievo previsto dal contratto a tempo determinato non ha avuto luogo - nel caso dei clienti civili una penale di CZK 400 al mese -, senza dover dimostrare l'importo della perdita economica diretta ed effettiva, come la applica nel caso in cui il consumatore risolve il contratto per cambiare fornitore durante il periodo di validità dell'obbligazione. In entrambi i casi ha luogo una risoluzione del contratto prima della fine della durata debitamente convenuta, ma, in caso di risoluzione del contratto da parte del fornitore, senza che questi debba dimostrare l'importo della perdita economica diretta ed effettiva ai fini dell'applicazione della penale contrattuale; al contrario, un tale obbligo probatorio sussiste quando il contratto è risolto per volontà propria del consumatore, perché in tal caso vi è un chiaro limite alla sanzione pari alla perdita economica diretta.

Il giudice osserva che, nel caso di specie, non vi è stato un pagamento in difetto del prezzo dell'energia, al contrario, vi è stato un pagamento in eccesso, sebbene il convenuto abbia apparentemente ommesso di effettuare almeno due pagamenti anticipati mensili di energia di CZK 1 200, e il contratto non prevede alcun obbligo da parte del consumatore convenuto di effettuare un prelievo minimo di energia. Allo stesso tempo, nessun obbligo del fornitore stesso, neppure quello di base, relativo alla debita fornitura di energia, è garantito dalla penale contrattuale.

G) Considerazioni finali

Nel caso di specie, si tratta di una controversia di modesta entità, nella quale si decide su una prestazione di valore non superiore a CZK 10 000, sicché la decisione non può essere oggetto di un ricorso giurisdizionale di diritto interno [OMISSIS]. Pertanto, a norma dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il giudice è tenuto a rivolgersi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Allo stesso tempo, occorre rilevare che non si tratta di un caso isolato, ma che una questione identica è affrontata in un gran numero di controversie, tale che la risposta della Corte di giustizia dell'Unione europea alle questioni pregiudiziali summenzionate sarà rilevante per un gran numero di controversie.

[OMISSIS]